

TI_GERICHTE 35.2024.76 vom 18. November 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-11-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2024.76

FR: TI_GERICHTE 35.2024.76 du 18 novembre 2024

IT: TI_GERICHTE 35.2024.76 del 18 novembre 2024

Regeste

Discussa competenza territoriale del tribunale trattandosi di un lavoratore interinale domiciliato all'estero. Atti trasmessi al tribunale del Cantone in cui ha sede la ditta prestatrice (datrice di lavoro)

Erwägungen

E. 11

LPGA implica, non soltanto l'impiego di lavoratori, ma pure il pagamento di un salario determinante. Secondo l'art. 12 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 2 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione per il lavoro svolto a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Datore di lavoro è dunque colui che occupa effettivamente una persona assicurata e che le paga un salario determinante. Ciò che è da considerare salario determinante, si determina secondo una prospettiva legata all'oggetto. Sebbene valga la presunzione che colui che paga effettivamente il salario è il datore di lavoro, questo approccio soggettivo non è finalmente determinante. Nel caso in cui la persona che paga il salario non sia la medesima che occupa effettivamente il lavoratore, quest'ultima è da considerare datore di lavoro. In altri termini, determinante non è l'organo formale di pagamento, ma piuttosto per chi viene svolta l'attività lucrativa. Tuttavia, trattandosi di lavoratori temporanei, si considera datore di lavoro l'agenzia di lavoro interinale e non l'azienda d'impiego (cfr. Basler Kommentar ATSG – A. Janett, art. 11 n. 5 s.; a quest'ultimo proposito, si veda la STF 9C_456/2010 del 3 agosto 2010 consid. 4.3, emanata in materia di contributi sociali, e riferimenti ivi menzionati). Da notare che, in ambito di diritto civile, la fornitura di personale a prestito ai sensi della legge federale sul collocamento (LC), nozione che comprende anche il lavoro interinale propriamente detto (lavoro temporaneo - cfr. J. Billarant, *Pour une approche nouvelle du rapport de subordination en droit privé suisse du travail*, Neuchâtel 2019, n. 667, 710 ss.), implica due contratti: da un lato un contratto di lavoro ai sensi degli artt. 319 ss. CO che vincola il prestatore al lavoratore e dall'altro un contratto di prestito di personale tra il prestatore e l'acquisitore (DTF 148 II 426 consid. 5.1). Formalmente, il lavoratore non è vincolato all'acquisitore da nessun contratto (STF 4A_134/2022 del 16 settembre 2022 consid. 3.2.2), anche se una relazione "quasi contrattuale" li unisce, il lavoratore temporaneo essendo segnatamente subordinato all'acquisitore, al quale il prestatore ha ceduto una parte importante del suo potere di direzione (J.-Ph. Dunand, *Commentaire du contrat de travail*, Berna 2022, art. 319 n. 77). Tuttavia, il diritto di disdire il contratto di lavoro appartiene al prestatore e non all'acquisitore (STF 4A_134/2022 consid. 3.2.3 succitata; 2C_132/2018 del 2 novembre 2018 consid. 4.3.3). Il contratto di lavoro tra il prestatore e il lavoratore soggiace agli artt. 319 ss. CO, come pure alle norme specifiche previste dall'art. 19 LC (Dunand, op. cit., art. 319 n. 74). In concreto, dalle carte processuali

si evince che, nel febbraio 2023, RI 1 ha stipulato un contratto di lavoro ai sensi degli artt. 2.319 ss. CO e 19 LC con la ditta _____ (prestatrice), la quale l'ha prestato, per la durata massima di tre mesi a partire dal 20 febbraio 2023, alla ditta _____ (acquisitrice) (cfr. doc. 21). In ossequio ai dettami giurisprudenziali esposti in precedenza, (ultimo) datore di lavoro in Svizzera dell'insorgente deve dunque essere considerata la ditta _____, che ha sede ad _____, nel Cantone _____ (cfr. supra, consid. 2.3.). Di conseguenza, in applicazione dell'art. 58 cpv. 2 LPGA, competente territorialmente è il Tribunale delle assicurazioni del Cantone _____, al quale vanno trasmessi gli atti. Al ricorrente non può essere di soccorso la giurisprudenza di cui alla DTF 144 V 313, mediante la quale la Corte federale ha ammesso il foro della succursale, quale domicilio dell'ultimo datore di lavoro svizzero (per un caso in cui questo Tribunale ha riconosciuto il foro della filiale, si veda la STCA 35.2022.48 del 22 dicembre 2022 consid. 2.3., cresciuta incontestata in giudicato), già per il motivo che la succursale fa giuridicamente parte dell'azienda principale (cfr. DTF 144 V 133 consid. 6.3), ciò che non è invece il caso dell'acquirente rispetto al prestatore, trattandosi di due entità giuridiche distinte. 2.5. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il TCA si è pronunciato sulla ricevibilità del ricorso interposto dell'assicurato contro la decisione su opposizione del 31 luglio 2024, mediante la quale l'CO 1 aveva dichiarato estinto il diritto a prestazioni. In concreto, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l'art. 61 lett. f bis LPGA. Nel caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LAINF non ne prevede l'applicazione. Anche qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate spese. In effetti, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, il Tribunale federale ha evidenziato che "(...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)." . Nel Cantone Ticino, come rilevato dall'Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, "vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)" . Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12;

35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12; 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.